LEGISLATIVAMENTE
institutional relations

DDL Legge di Stabilità 2016

Titolo	**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (AS. 2111).**
Iniziativa	**Governativa**: Ministro dell'Economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan. Presentato al Senato il 25 ottobre 2015.
Assegnazione	Assegnato alla 5ª Commissione Bilancio, per la prima lettura ed in sede referente, il 29 ottobre 2015. Previo Pareri delle seguenti commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali.
Relatori	Le senatrici Magda Zanoni (Pd) e Federica Chiavaroli (Ap).
Iter	Iniziato l'esame in Commissione.
Note e Scadenze	***Con le comunicazioni rese il 29 ottobre in Aula dal Presidente Grasso, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, è iniziata la sessione di bilancio. Il Presidente, tenuto conto del parere della Commissione Bilancio, ha comunicato che la legge di stabilità appare complessivamente in linea con le prescrizioni della legge di contabilità e di finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 33, comma 45, riguardante l'osservatorio per i servizi pubblici locali, di cui ha disposto lo stralcio. I disegni di legge n. 2111 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e n. 2112 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018" saranno esaminati dalla Commissione Bilancio, in sede referente, fino al 13 novembre; il termine per la presentazione degli emendamenti in 5a Commissione è stato fissato per sabato 7 alle ore 12. Le altre Commissioni trasmetteranno i loro rapporti entro il 4. La trattazione in Aula è prevista dal 16 al 20 novembre; gli emendamenti dovranno essere presentati all'Assemblea entro le ore 13 di sabato 14 novembre.***
Legge GU	

TITOLO I
Risultati differenziali e gestioni previdenziali

L'articolo 1 ***(Risultati previdenziali del bilancio dello Stato)*** determina i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, per gli anni 2016-2018, rinviando all'allegato 1.

L'articolo 2 ***(Gestioni previdenziali)*** individua il contenuto dell'allegato 2 ed in particolare gli importi dei trasferimenti dovuti allo Stato. Tra gli importi indicati in tale articolo vi sono, anche, quelli legati alla Gestione speciale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti al soppresso ENPALS.

TITOLO II
Misure per la crescita

CAPO I
Riduzione della pressione fiscale

L'articolo 3 ***(Eliminazione aumenti accise e IVA)***, il cui **comma 1** dispone l'abrogazione del comma 430 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), il quale prevedeva di assicurare maggiori entrate derivanti da variazioni delle aliquote di imposta e da riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti. Il **comma 2** modifica il comma 718 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), disponendo variazioni all'aliquota IVA del 10% di cui alla lettera a) del comma e all'aliquota IVA del 22% di cui alla lettera b), mentre, la lettera c) interviene sull'accisa sulla benzina. Il comma 3 interviene sull'aliquota delle accise sulla benzina.

L'articolo 4 ***(Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli)*** con il **comma 1** abroga alcune disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e riguardanti l'IMU sui terreni agricoli. L'intervento è diretto, quindi, a **ridisciplinare la tassazione sui terreni agricoli**. Il **comma 2** prevede l'eliminazione delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 9 del Dlgs n. 23/2011 che attribuisce alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di assoggettare a IMU i fabbricati rurali. Il **comma 3** ripristina il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993 riguardante l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che sono beneficiati dall'agevolazione i terreni agricoli:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;
- ubicati nelle isole minori;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

I **commi 4 e 5** prevedono l'adattamento delle disposizioni concernenti IMU e TASI per l'abitazione principale. I **commi 6 e 7** stabiliscono le modalità di compensazione per i comuni, al fine di tenere conto dell'esenzione di cui al presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per l'IMU per i terreni agricoli. Il **comma 8** stanzia un contributo per i comuni per l'anno 2016. I **commi da 9 a 12** concernono la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi D

(include tra l'atro alberghi, pensioni, istituti di credito, ponti privati soggetti a pedaggio) ed E (include tra l'altro stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche) effettuata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, tramite stima diretta. **Sono esclusi dalla stessa stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali al processo produttivo** (**comma 9**). Il **comma 13** prevede l'abrogazione dell'articolo 11 del Dlgs n. 23/2011 concernente **l'istituzione dell'imposta municipale secondaria** a partire dal 2016 **che sostituisce** la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il **canone per l'autorizzazione all'istallazione dei mezzi pubblicitari**. Il **comma 14** reca disposizioni riguardanti la deliberazione di aumenti di tributi e delle addizionali ad essi attribuiti. Infine il **comma 15** contiene una disposizione riguardanti la TASI.

L'articolo 5 ***(Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca)*** ridetermina, con i **commi da 1 a 5**, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società. Il **comma 6** esclude dall'ambito soggettivo Irap i soggetti che esercitano un'attività agricola. I **commi 7 e 8** contengono disposizioni riguardanti l'entrata in vigore della norma.

L'articolo 6 ***(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili)*** modifica gli articoli 13, 14 e 15 del decreto legge n. 63/2013 prorogando al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali sostenere le **spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dell'imposta lorda prevista dal predetto decreto** (**comma 1**). Il **comma 2** istituisce il beneficio di una detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di immobili adibiti a prima abitazione in favore delle giovani coppie. Il **comma 3** estende l'ambito applicativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica agli interventi realizzati su immobili adibiti all'edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 7 ***(Ammortamenti)*** contiene disposizioni finalizzate ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati (**commi 1 e 2**). **Tali disposizioni di ammortamento non si applicano agli investimenti** in beni materiali strumentali per i quali è stabilito il coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni nonché agli investimenti **in beni di cui all'allegato 3 della presente legge (comma 3) (Allegato 3: Industrie dell'energia, Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni)**. Il **comma 4** stabilisce che l'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per quello successivo non risentono di effetti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. I **commi 5 e 6** intervengono sulla disciplina delle aggregazioni aziendali.

L'articolo 8 ***(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)*** modifica la vigente disciplina dell'adesione al regime forfetario, di cui all'articolo 1 commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) (**comma 1**). Il comma 2 prevede l'innalzamento generalizzato dei limiti di ricavi e compensi sostituendo l'allegato n. 4 annesso alla predetta legge. Il **comma 3** prevede l'applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari.

L'articolo 9 ***(Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi)*** con le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 6** vuole fornire uno strumento utile ad eliminare alcune situazioni di ambiguità per quanto concerne la titolarità, da parte di società (di capitali e di persone), di beni immobili e mobili registrati, non strumentali. I **commi da 7 a 11** apportano alcune modifiche alle disposizioni comuni per la determinazione

del valore della produzione netta e introducono novità sulle variazioni dell'imponibile e dell'imposta (art.26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972).

L'articolo 10 ***(Riduzione canone RAI)*** stabilisce con il **comma 1** che l'importo del canone previsto per l'anno 2016 è stabilito nella cifra di 100 euro. Il **comma 2** apporta alcune modifiche al regio decreto legge n. 146/1938 stabilendo che: la detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono ne caso in cui esista una utenza per l'energia elettrica e il gas nel luogo in cui il soggetto ha la sua residenza anagrafica; il canone è dovuto una sola volta in relazione ai predetti apparecchi; per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica e gas il pagamento del canone avviene tramite addebito sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali. Il **comma 3** stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AEEGSI, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica. Il **comma 4** stabilisce l'ammontare delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni. Il **comma 5** si occupa dello scambio e dell'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche. Il **comma 6** autorizza l'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale, previsto per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas, anche per il pagamento del canone. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare (**comma 7**). Per l'anno 2016 il canone è addebitato sulla prima fattura relativa alla fornitura successiva alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone (**comma 8**). Le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento, per gli anni 2016-2018, sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale (**comma 9**).

CAPO II
Lavoro, merito e Italia nel mondo

L'articolo 11 ***(Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato)***, il cui **comma 1** riconosce per un periodo massimo di 24 mesi l'esenzione dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione dei contratti di apprendistato o di lavoro domestico, ai fini di promuovere forme di occupazione stabile. Sono esclusi dall'esenzione i contributi dovuti all'INAIL. L'esonero non è previsto per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato o per i quali si sia già usufruito del beneficio. Infine, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla vigente normativa. I **commi 2 e 3** recano particolari disposizioni per i datori di lavoro del settore agricolo. Il **comma 4** disciplina il caso del subentro di un datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto, stabilendo che il datore di lavoro subentrante preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo nei limiti della durata e della misura che residua presso il datore di lavoro cessante.

L'articolo 12 ***(Regimi fiscali per i premi di produttività)*** reca una disciplina introduttiva di misure per l'incremento della produttività (**commi 1-6**), per il rafforzamento della partecipazione dei dipendenti all'impresa (**commi 7 e 8**) e per lo sviluppo delle politiche a sostegno dei lavoratori e dei propri familiari (**comma 9**).

L'articolo 13 ***(Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate)***, i cui **commi 1-3** prevedono che all'attivazione delle operazioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

concorrano anche le risorse finanziarie della programmazione europea 2014/2020 e di quella nazionale alla stessa complementare. Il **comma 4** prevede l'istituzione, presso il MISE, del Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Il **comma 5** disciplina l'utilizzo delle risorse del predetto fondo che alimenta un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Al **comma 6** si definiscono i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti. Il **comma 7** disciplina le ipotesi di revoca del provvedimento di sequestro.

L'articolo 14 ***(Misure per i lavoratori autonomi)***, il cui **comma 1** conferma l'aliquota contributiva al 27% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata. Il **comma 2** istituisce un Fondo con dotazione finanziaria al fine di favorire il lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'articolo 15 ***(Merito)*** reca talune norme volte all'accrescimento dell'attrattività e della competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale.

L'articolo 16 ***(Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione)*** reca alcune norme volte a favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, tramite ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali e del personale adibito all'esercizio di funzioni fondamentali degli uffici giudiziari, dell'area della dirigenza medica. Si prevede, inoltre, la possibilità di assunzione a tempo indeterminato per le carice non dirigenziali.

L'articolo 17 ***(Università)*** contiene disposizioni atte a consentire l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale.

L'articolo 18 ***(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)*** prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ad alcuni soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

L'articolo 19 ***(Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati)*** **comma 1** prevede l'estensione della previsione di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243/2004 anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Il **comma 2**, previa verifica di possesso di alcuni requisiti, prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti nel settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto a tempo pieno e indeterminato, la riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa fra il 40 e il 60%. I **commi da 3 a 6** si occupano della copertura di maggiori oneri e minori entrate.

L'articolo 20 ***(Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)*** **comma 1** consente per l'anno 2016 l'incremento dell'autorizzazione di spesa, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Reca inoltre delle novelle in tema di lavoratori che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga. Il **comma 2** proroga per l'anno 2016 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 315 della legge n. 190/2014, nel limite di 12 milioni di euro (si tratta della società Italia Lavoro Spa).

L'articolo 21 ***(Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura)*** prevede interventi strutturali e agevolazioni fiscali volte al potenziamento del settore strategico della cultura. In particolare **i commi 7, 8 e 9**, volti al **potenziamento delle misure di tax credito nei settori cinematografico e audiovisivo**, sono volti a rafforzare la misura di agevolazione fiscale a sostegno dei settori cinematografico e audiovisivo, migliorandone le procedure di applicazione e potenziando le risorse a disposizione. Più nello specifico, il **comma 7** apporta alcune modifiche alla legge finanziaria del 2008, n. 244/2007, in materia di:

- credito d'imposta per le imprese di distribuzione (articolo 1, comma 327, lettera b));
- agevolazione fiscale per gli esercenti cinematografici (articolo 1, comma 327, lettera c));
- incumulabilità dei benefici fiscali riservati alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche (soppresso articolo 1, comma 328);
- estensione spese di cui beneficiano i produttori esecutivi (articolo 1, comma 335).

Il **comma 8** modifica invece l'articolo 8 del decreto legge n. 91/2013 aumentando le risorse annuali destinate alle misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo e, rendendo più chiaro ed efficace il meccanismo che garantisce il non superamento delle risorse annuali disponibili. Il **comma 9** dispone l'autorizzazione di spesa di 25 milioni di euro, a decorrere dal 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8.

L'articolo 22 ***(Interventi per il turismo e gli istituti culturali)*** mira a rafforzare le politiche di sviluppo del turismo e a sostenere la competitività del settore a livello internazionale, a decorrere dal 2016. Si prevedono, tra l'altro, misure riguardanti la Capitale europea della cultura, il settore degli archivi e delle biblioteche, l'estrazione del gioco del lotto, ed il settore museale.

L'articolo 23 ***(Italia nel Mondo)*** prevede al **comma 1** uno stanziamento per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. Il **comma 2** incrementa il finanziamento in favore dell'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con la finalità di rafforzare l'operato dell'Italia in tale campo.

TITOLO III
Misure per il disagio

L'articolo 24 ***(Lotta alla povertà)*** istituisce un fondo al fine di garantire l'attuazione di un piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

L'articolo 25 ***(Non autosufficienze e adozioni internazionali)*** istituisce un fondo destinato alle persone con disabilità gravi ed un fondo per le adozioni internazionali.

TITOLO IV
Misure per l'emergenza

L'articolo 26 ***(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza)*** dispone la concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del **finanziamento agevolato accordato dalle banche**, al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive (**commi 1 e 2**). In caso

di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti (**comma 3**). I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 (**comma 5**).

TITOLO V
Esigenze indifferibili

L'articolo 27 ***(Esigenze indifferibili)*** contiene le seguenti disposizioni sulle forze armate e corpi di polizia, amministrazioni ed enti pubblici (commi 1-6); sulla terra dei fuochi (comma 7); sul CONI (comma 8); sui collegi arbitrali internazionali (comma 9); e sulla promozione di iniziative funzionali di alcune ricorrenze (comma 10).
In particolare **il comma 7,** costituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad **interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi.** Gli interventi e le amministrazioni competenti a cui destinare le predette somme sono individuati con decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri.

TITOLO VI
Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

CAPO I
Efficientamento della spesa per acquisti

L'articolo 28 ***(Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)*** contiene numerose disposizioni in merito ai **contratti ANAC** (commi 1, 6, 11, 13, 14, 15); agli enti di previdenza e assistenza sociale (comma 2); alle **stazioni appaltanti** (commi 3, 4, 5); agli acquisti autonomi da parte dei Comuni (comma 7); **agli acquisti della PA** (commi 8, 9, 10, 16); alle regole di bilancio (comma 12).
In particolare:

- **il comma 1** prevede per specifiche categorie merceologie di uso ricorrente (energia elettrica, gas, carburanti rete, carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle modalità centralizzate, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti che prevedano corrispettivi inferiori almeno al 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. **Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione**;
- **i commi 3, 4, e 5** prevedono l'ampliamento della facoltà di adesione alle convenzioni ex. Articolo 26 legge n. 488/99 ovvero in mancanza dell'obbligo di rispetto del benchmark, nonchè della facoltà di adesione agli Accordi Quadro per le **società partecipate/municipalizzate qualificabili come "stazioni appaltanti" ai sensi**

del Codice dei Contratti, ipotizzando l'applicazione della stessa disciplina vigente per gli Enti locali;

- **il comma 6**, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, d'intesa con la **Conferenza Unificata**, **sentita l'Autorità Nazionale Anti Corruzione**, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
- **i comma 8 e 9** dispongono che, le amministrazioni statali centrali e periferiche, (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore di 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- **il comma 10** consente l'utilizzazione degli strumenti di acquisto (convenzioni e accordi quadro) anche alle attività di manutenzione; *All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: " Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.* ***possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione".*** Con il comma 10 si intende consentire l'utilizzazione degli strumenti di acquisto (convenzioni, accordi quadro) e negoziazione (sistema dinamico di acquisizione, MEPA) anche con riferimento alle attività di manutenzione. Ciò al fine di soddisfare le esigenze manifestate da varie amministrazioni (tra cui le scuole) con riferimento a specifiche attività. La norma tiene conto tuttavia delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che attribuiscono all'Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la gestione degli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero degli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette Amministrazioni;
- **il comma 11 introduce per tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di programmazione biennale per le acquisizioni di beni e servizi, il cui importo contrattuale superi la soglia di un milione di euro**. L'individuazione di tale soglia, (effettuata partendo da un analisi dei dati ANAC sugli acquisti di importo superiore a euro 40.000), lascia all'amministrazione ampi margini di flessibilità sugli acquisti di minore importo, limitando l'obbligo di programmazione a circa il 10% della procedure considerate dai predetti dati ANAC, pur prendendo in considerazione circa l'80% della relativa spesa per beni e servizi;
- **il comma 13** stabilisce con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle Convenzioni stipulate con Consip Spa;
- **i comma 14 e 15** stabiliscono che nei casi di indisponibilità della disposizione stipulata da Consip Spa, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'**Autorità Anticorruzione,** la predetta Autorità sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, **individua con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della Convenzione stipulata da Consip Spa**. I prezzi forniti dall'Autorità, costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima;

- **il comma 16** dispone che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

L'articolo 29 ***(Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento dei beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni)*** è volto a garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa, o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali. La norma prevede che Consip Spa (o il soggetto aggregatore) acquisisca il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono provvedere a approvvigionamenti diversi da quelli citati sopra, esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. **Questo ultimo tipo di approvvigionamento citato, sono comunicati all'ANAC e all'Agid.**

CAPO II
Efficientamento della spesa sanitaria

L'articolo 30 ***(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche)*** introduce la previsione di piani aziendali di rientro riferiti ai singoli enti dei servizi sanitari regionali, recanti misure dirette a conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza.

L'articolo 31 ***(Disposizioni in materia di acquisizioni di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale)*** prevede le modalità con cui gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario.

L'articolo 32 ***(Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016)*** provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.

CAPO III
Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche

L'articolo 33 ***(Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche)*** è composto da 51 commi, in particolare:

- **il comma 1** prevede la riduzione delle dotazioni, di bilancio in termini di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri relative al triennio 2016-2018 (elenco n. 2).

MINISTERO	MISSIONE E PROGRAMMA
Ministero dello sviluppo economico:	– competitività a sviluppo delle imprese; – comunicazioni elettroniche, **radiodiffusione** e riduzione inquinamento elettromagnetico.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:	– politiche del lavoro; – servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni.
Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare:	– programmi e interventi per il governo dei **cambiamenti climatici**, gestione ambientale ed **energie rinnovabili**.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:	– sviluppo e sicurezza della **mobilità stradale**; – sviluppo e sicurezza del **trasporto aereo**; – **autotrasporto e intermodalità**; – **sistemi ferroviari**, sviluppo e **sicurezza del trasporto marittimo** e per vie d'acqua interne; – sviluppo e **sicurezza della mobilità locale**; – **sicurezza e controllo** nei mari, **nei porti** e sulle coste.
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:	– sostegno, valorizzazione e tutela dello **spettacolo**; – tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e **dell'editoria**; – sviluppo competitività del turismo.
Ministero della salute:	– prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al **personale navigante e aeronavigante**.

– **il comma 2**, provvede alla riduzione a decorrere dall'anno 2016, degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

CAPITOLO	DENIMINAZIONE
2183	Fondo occorrente per gli interventi dell'**editoria**
2190	Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'**editoria**

7442	Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento dell'**editoria**

- il comma 3, riduzione delle dotazioni finanziarie a CAF e patronati;
- il comma 4 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF a decorrere dall'anno 2016;
- il comma 5 abroga la disposizione relativa al rimborso a favore delle regioni a Statuto ordinario confinanti con l'Austria degli oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti;
- **il comma 6**, dispone la cessazione a decorrere dall'anno 2016, dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a Statuto speciale concernenti gli indennizzi di **usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera**;
- il comma 7, dispone la riduzione del «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» a decorrere dall'anno 2016;
- il comma 8, dispone la riduzione relativa alla destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2016 e 2017;
- **i commi 9 e 10**, dispone che le risorse stanziate in favore delle zone franche urbane siano destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla Delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza. Inoltre si prevede che il MISE, adotti nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative a determinate agevolazioni già concesse;
- i commi 11 e 12, prevede la riduzione degli stanziamenti per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie;
- i commi 13 e 14, prevedono riduzioni di spesa al Ministero della Giustizia;
- **il comma 15**, consente la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse da quelle **dell'edilizia giudiziaria**, ma strettamente connessi;
- il comma 16, prevede un ulteriore proroga dei tempi necessari per la messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo;
- il comma 17, riguarda il Ministero della Giustizia;
- i commi 18, 19 e 20, riguardano le organizzazioni internazionale e le tariffe consolari;
- **il comma 21**, dispone che una quota delle risorse derivanti dalle **operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018, dal Ministero degli Affari esteri e delle cooperazione internazionale,** rimanga acquisita all'entrata e che non si applichino le disposizioni che prevedono la destinazione di una quota delle

stesse alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero;

- i commi 22, 23 e 24, riguardano minori spese per il personale delle scuole;

- i commi 25, 26, e 27, dispongono che le risorse finanziarie assegnate dal 1998 al 2008, e trasferite alle università, per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata di bilancio della Stato nell'esercizio finanziario 2016;

- il comma 28, prevede la riduzione di spesa stanziata a favore della Caremar Campania Regionale Marittima Spa;

- **il comma 29**, prevede una riduzione di spesa, per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione di sistemi innovativi di rilevazione e **controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose**;

- **il comma 30**, dispone la riduzione delle risorse per l'anno 2016 e 2017, **in materia di trasporto pubblico locale**;

- **il comma 31**, **sopprime la disposizione recante l'autorizzazione di spesa a favore di imprese marittime**;

- **il comma 32**, prevede che il Ministero della difesa assicuri la realizzazione di introiti derivanti dalle **dismissioni degli immobili in proprio uso**, da versare all'entrata di bilancio dello Stato, senza riassegnazione;

- **il comma 33**, **estende l'aliquota IVA al 4%, già riconosciuta agli e-book, agli altri prodotti editoriali;**

- il comma 34, prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, a decorrere dall'anno 2016;

- i commi 35 e 36, sono volti a favorire la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni, per la sicurezza della ciclabilità cittadina attraverso contributi statali;

- il comma 37, riguarda la riorganizzazione della scuola;

- i commi da 38 a 43, prevedono l'incorporazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare Spa e della Società gestione fondi per l'agroalimentare Srl, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare;

- il comma 44, riguarda la riduzione di spesa per l'Associazione Formez Spa;

- ~~**il comma 45, riguarda l'Osservatorio per i servizi pubblici locali**~~ **(Comma che è stato stralciato a seguito del parere della Commissione Bilancio e trasferito in un disegno di legge ad hoc AS. 2111-Bis)**;

- il comma 46, è volto a potenziare le attività di servizio delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico;

- **i commi da 47 a 51**, prevedono che **le società controllate da tutte le pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e le loro controllate, alcuni limiti ai compensi**. Non possono essere corrisposti compensi oltre il limite di 240.000 euro. Si dispone inoltre che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, sono tenute a pubblicare le informazioni concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza, o di incarichi professionali.

TITOLO VII
Enti territoriali e locali

L'articolo 34 ***(Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome)*** stabilisce il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e Province autonome per gli anni 2017-2019, nonché le modalità con cui tale concorso deve realizzarsi.

L'articolo 35 ***(Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)*** è finalizzato ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare il comma 6, prevede per l'anno 2016, l'esclusione dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito.

L'articolo 36 ***(Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti)*** **al fine di ricondurre ad omogeneità le regole di funzionamento di tutte le Autorità indipendenti, a prescindere dalla modalità di finanziamento**, **inserisce l'Autorità di regolazione dei Trasporti,** l'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, **al regime di tesoreria unica** (comma 1).
Il termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale, è il 1 marzo 2016 (comma 2). Il termine per lo smobilizzo degli investimenti è il 30 giugno 2016 (comma 4). Il comma 5 stabilisce, quale regola generale per l'assoggettamento a tesoreria unica della Autorità amministrative indipendenti, la riscossione di diritti o contributi riconducibili alla categoria dei tributi statali.

L'articolo 37 ***(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca)*** stabilisce le regola per la crescita del fabbisogno finanziario programmato delle Università e degli Enti di ricerca. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno annuale finanziario i pagamenti **dell'Agenzia Spaziale Italiana**, in quanto correlati ad accordi internazionali.

L'articolo 38 ***(Norme finanziarie per province e città metropolitane)***, il cui comma 1 prevede a decorrere dal 2016, un **contributo annuo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario di 400 milioni di euro annui finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica**. Il comma 2 stanzia un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno al fine di corrispondere un trattamento economico al personale del medesimo ministero. I commi 3, 4 e 5 stabiliscono le modalità con cui deve essere nominato un Commissario, al fine di assicurare gli adempimenti, in materia di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane. I commi 6 e 7, riguardano le graduatorie del personale delle province e delle città metropolitane. Infine, i comma 8, 9 e 10 riguardano il personale dipendente del Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII
Norme in materia di controversie contro lo Stato

L'articolo 39 ***(Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)*** ha lo scopo di perfezionare e valorizzare gli strumenti di accelerazione del processo a disposizione delle parti.

TITOLO IX
Misure per gli investimenti

L'articolo 40 ***(Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee)*** prevede che a decorrere dal 2016, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato "Organismo strumentale per gli interventi europei", avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

L'articolo 41 ***(Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)*** prevede che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (cd. FEIS) (Regolamento UE 2015/1017) promosse da Cassa Depositi e Prestiti possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.

L'articolo 42 ***(Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie)*** prevede che l'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di **tutela ambientale** e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato.

L'articolo 43 ***(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)*** dal 1º gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), istituisce un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali (comma 1).
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per i contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli;
b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2015-2017 per il finanziamento dei **progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese** e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese, di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente (comma 3).
Infine la norma al comma 5, prevede **l'istituzione di un Fondo finalizzato all'acquisto diretto**, ovvero per il tramite di società specializzate, **degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale**, per il concorso dello Stato al raggiungimento

degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **e successivi rifinanziamenti, destinati all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat.**
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO X
Disposizioni ulteriori

L'articolo 44 ***(Garanzie pubbliche e Fondo di garanzia)*** al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.

L'articolo 45 ***(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa)*** prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricole e edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività d'impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale. Il 30 giugno 2016, rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonchè versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore (commi 1 e 2).
I commi da 3 a 10 reintroducono per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i ben d'impresa strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.

L'articolo 46 ***(Circolazione del contante)*** comma 1, **innalza a 3.000 euro il limite massimo di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi** (prima era 1.000 euro). Il comma 2 innalza a 3.000 euro il limite massimo per la negoziazione svolta dai cambiavalute. Il comma 3 stabilisce che **il pagamento dei canoni di locazione, può essere pagato in contanti**.
Il comma 4 stabilisce **abroga il divieto per tutti i soggetti della filiera dei trasporti, di pagare in contanti il corrispettivo, quale ne sia l'importo, per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada**.

L'articolo 47 ***(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)*** si dispongono alcune modifiche alle disposizioni fiscali che regolano il settore dell'agricoltura. In particolare il comma 5 stabilisce che ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, **la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali**, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo,

effettuate dagli imprenditori agricoli, si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

L'articolo 48 ***(Disposizioni in materia di giochi)***, i cui **commi 1 e 2** prevedono l'aumento dell'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a) e b)*, del testo unico di cui al regio decreto n. 773/1931. Al **comma 3** dispone la regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta online delle scommesse non autorizzati. I **commi da 4 a 7** si occupano delle attività tipiche del gestore. Il **comma 8** si occupa di garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il **comma 9** stabilisce che le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli». I **commi 10 e 11** operano nell'ambito delle concessioni.

L'articolo 49 ***(Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)*** apporta interventi di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla predisposizione della dichiarazione precompilata. **Il comma 1** interviene sulle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata; sulle sanzioni per omessa tardiva o errata trasmissione dei dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato; controlli preventivi sui rimborsi da 730. Il **comma 2** opera in materia di trasmissione dei dati da parte di enti e Casse aventi fini assistenziali. Il **comma 3** apporta alcune modifiche in tema di: assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta; procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei centri autorizzati. Il **comma 4** semplifica l'attuale impianto attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione Unica evitando che le stesse informazioni siano ripetute nel modello 770 semplificato. Il **comma 5** reca disposizioni per semplificare gli adempimenti dei contribuenti in tema di trasmissione di dati delle spese sanitarie. Il **comma 6** opera in tema di acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese funebri e alle spese di iscrizione ai corsi universitari. Il **comma 7** abroga i commi 586 e 587 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, in tema di rimborsi.

L'articolo 50 ***(Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure)*** quantifica nell'importo di 2.000 milioni di euro le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015 (**comma 1**). Qualora dal monitoraggio delle entrate emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1º maggio 2016, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate (**comma 2**).

TITOLO XI
Norme finali

L'articolo 51 ***(Fondi speciali e tabelle)*** rinvia alle **Tabelle A e B** allegate alla presente legge per la determinazione degli importi da iscrivere per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 e previsti nel **fondo speciale destinato alle spese correnti** e nel **fondo speciale destinato alle spese in conto capitale**. Nella **Tabella A** sono ricomprese le seguenti spese:

- **Ministero dell'economia e delle finanze**: **Green economy** (AS. 1676 – AC. 2093), **Riforma della Rai** (AS. 1880 – AC. 3272);

- **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**: **Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche** (AS. 1892 - AC. 1533), **Green economy** (AS. 1676 – AC. 2093) ED ALTRI INTERVENTI;

La **Tabella B** comprende fra le altre cose:

- **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**: **Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali** (AC. 730 – AS. 1185), **Green economy** (AS. 1676 – AC. 2093), contributo **nazionale per il Green Climate Fund**, per interventi a favore della difesa del suolo e per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati;

- **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**: interventi vari.

Il **comma 2** rimanda alla **Tabella C** per le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in relazione a leggi di spesa permanente. La **Tabella C** elenca le spese per i seguenti interventi:

- **Turismo**: sviluppo e competitività del turismo (art. 12 comma 2 del DL 35/2005 - Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale);

- **Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo**: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo legge n. 163/1985;

- **Ricerca di base e applicata**: Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale (art. 19 DL 83/2012);

- **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto**: contributo per il funzionamento dell'ENAC (DLgs 250/1997), istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Legge n. 128/1998);

- **Sostegno all'editoria**: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (Legge 67/1987);

- **Energia e diversificazione delle fonti energetiche**: riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA (art. 19 comma 1 punto A del DLgs 257/2003).

Il **comma 3** rimanda invece alla **Tabella E** per gli importi delle **quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale**, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni. La **Tabella E** elenca le spese per i seguenti interventi:

- **Politiche economiche e finanziarie in ambito internazionale**: banche e fondi (art. 1 comma 172, Legge di Stabilità n. 228 del 2012);
- **Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste**: interventi nei settori dei trasporti (art. 3-bis, comma 2, DL 135/2009);
- **Gestione portuale**: infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (art. 13, comma 6, del DL 145/2013);
- **Rifinanziamento delle spese per lo sviluppo della componente aereonavale e dei sistemi di comunicazione del corpo delle capitanerie di porto** - Guardia costiera: (art. 1, comma 107, Legge di Stabilità n. 147 del 2013);
- **Spese per lo sviluppo della componente aeronavale capitanerie di porto** (art. 1, comma 117, Legge di Stabilità n. 147 del 2013);
- **Rifinanziamento legge 244 del 2007 art. 2, comma 99**: componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (art. 4, comma 8-ter e comma 8-quater, DL 150/2013);
- **Difesa del suolo e tutela ambientale: fondo rischio sismico** (art. 11, comma 1, DL 39/2009);
- **Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico**: (art. 5, comma 2, DL 321/1996);
- **Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia**: (art. 1, comma 883, Legge finanziaria 296/2006);
- **Programmi europei aeronautici**: (art. 2, comma 179, Legge finanziaria 244/2007);
- **Dotazione incremento fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**: (art. 3, comma 4, DL 201/2011);
- **Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle piccole e medie imprese**: (art. 2, comma 1, DL 69/2013.)

La **Tabella D** reca invece gli importi delle **riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per le leggi che dispongono spese di parte corrente**, con le relative aggregazioni per programma e per missione (**comma 4**). La **Tabella D** elenca le spese per i seguenti interventi:

- **Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese**: (art. 1, comma 361, Legge finanziaria 311/2004);
- **Diritto alla mobilità e sviluppo e sviluppo dei sistemi di trasporto: autotrasporto e intermodalità rimborsi pedaggi autostradali**: (art. 16, comma 2, DL 269/2003);
- **Interventi a favore del settore dell'autotrasporto**: (art. 1, comma 150, Legge di stabilità 190/2014);
- **Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo**: competitività del sistema aeroportuale (art. 11-decies, comma 3, DL 203/2005);
- **Convenzione sui cambiamenti climatici**: (art. 3, Legge 120/2002);
- **Fondo concessione contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto di alloggi di proprietà**: (art. 3, comma 1, DL 47/2014);
- **Fondo per la stipula di una convenzione annuale con le ferrovie dello Stato**: (art. 2, comma 4, Legge 182/1983);
- **Riqualificazione aree urbane**: (art. 1, comma 434, Legge di stabilità 190/2014);
- **Riforma catasto**: agenzia entrate (art. 1, comma 286, , Legge di Stabilità n. 147 del 2013);
- **Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale**: (art. 16, comma 1, Legge 23/2014);
- **Commissario spending review**: (art. 49-bis, comma 2, DL 69/2013);
- **Fondo nuove assunzioni PA** (art. 1, comma 527, Legge finanziaria 296/2006);

A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella E, le amministrazioni pubbliche possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime (**comma 5**).
Infine, per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata secondo il prospetto allegato alla presente legge (**comma 6**).

L'articolo 52 ***(Entrata in vigore)*** dispone l'entrata in vigore del provvedimento.